

Allegato "A" ai numeri 54.364/17.392 di repertorio

S T A T U T O

della **"FONDAZIONE FAMIGLIA CARACCIO = ONLUS"** con
sede in Biella iscritta al numero 10 del registro
delle persone giuridiche della Cancelleria del
Tribunale di Biella

Art. 1

Ad iniziativa del signor Caraccio rag. Rodolfo
fu Giuseppe, che intende onorare la cara memoria
dei suoi Familiari defunti, è istituita la
"FONDAZIONE FAMIGLIA CARACCIO = ONLUS" eretta in
Ente morale con Decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1963 n° 1.312, avente come
finalità le opere di beneficenza di cui al
successivo art. 3.-

Art. 2

La Fondazione ha sede in Biella, presso
l'Unione Industriale Biellese.-

La Fondazione svolgerà la sua attività e
perseguirà i propri scopi nell'ambito territoriale
della circoscrizione del Tribunale di Biella.

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo:

a) - di promuovere, favorire e finanziare
iniziative nel campo dell'assistenza sanitaria e

dell'attrezzatura ospitaliera;

- nel campo dell'educazione e dell'istruzione
dei giovani;

- nel campo della cultura, dello studio e del
progresso scientifico.

L'ordine di elencazione non costituisce
criterio di precedenza;

b) - di incrementare, eventualmente con
erogazioni, le rendite degli Enti previdenziali,
assistenziali, scolastici e culturali già esistenti
e particolarmente meritevoli e bisognosi.

Il tutto in conformità alle norme del presente
statuto.-

E' interdetto alla Fondazione lo svolgimento
di qualsiasi attività che esuli dagli scopi
istituzionali sopra enunciati.-

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito
dai beni che il Fondatore ha con il presente atto
donato alla Fondazione, nonché dei beni che per
donazione, successione o per qualsiasi titolo le
perverranno in seguito.-

Art. 5

Le erogazioni per gli scopi di cui all'art. 3
potranno assorbire sia le rendite, sia, in tutto od

in parte, in prosieguo di tempo, i cespiti patrimoniali, qualora l'entità dell'opera da finanziarsi lo esiga e ciò a giudizio del Consiglio di amministrazione, in regolare sede deliberante.

Qualora e quando il patrimonio sia stato completamente assorbito, la Fondazione si estingue.

Art. 6

La devoluzione del patrimonio avverrà su deliberazione del Consiglio di amministrazione a favore di altra "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto di sette membri.-


I consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.-


Art. 8

La nomina dell'intero Consiglio compete al Presidente pro-tempore dell'Unione Industriale Biellese o di chi ne fa le veci.

Art. 9

Il Consiglio eleggerà il proprio Presidente





tra i consiglieri in carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente e nomina un Segretario - Tesoriere, che può essere scelto al di fuori dei propri componenti.-

Il Consiglio potrà altresì nominare un Presidente onorario, il quale avrà diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.-

La carica di Segretario - Tesoriere è retribuita; le altre danno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle relative mansioni.-

Art. 10

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su invito del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Esso deve:

- a) - approvare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- b) - esaminare ed approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi;
- c) - determinare l'impiego del patrimonio e dei suoi redditi, deliberare sugli investimenti e sui disinvestimenti patrimoniali, stabilendone le relative modalità;

d) - prendere ogni e qualsiasi provvedimento utile al raggiungimento degli scopi per cui la Fondazione è stata creata, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 11

Per la validità delle riunioni di consiglio si richiede la presenza di almeno cinque membri e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-

I verbali delle sedute, redatti dal Segretario, sono sottoscritti per approvazione da tutti gli intervenuti.-

Art. 12

La rappresentanza legale della Fondazione è devoluta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente.-

Il Presidente:

a) - convoca e presiede il Consiglio, redigendo l'ordine del giorno da comunicarsi ai singoli membri almeno cinque giorni prima della riunione;

b) - dà esecuzione ai deliberati del Consiglio;

c) - provvede agli atti di ordinaria

amministrazione ed anche di amministrazione straordinaria in caso di inderogabile urgenza, informandone però immediatamente il Consiglio;

d) - dispone per la tempestiva compilazione dei bilanci;

e) - sorveglia il buon andamento della Fondazione, curando il rispetto della legge, dello statuto e del regolamento.-

Art. 13

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il trentuno ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo ed il conto consuntivo sarà approvato entro il trentuno maggio susseguente alla chiusura dell'esercizio.-

Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle altre attività ad esse direttamente connesse.-

E' fatto espresso divieto di procedere anche in modo indiretto alla distribuzione degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, salvo che gli stessi siano destinati a favore di altra

"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

facente parte della medesima ed unitaria
struttura.-

Art. 14

Per tutto quanto non contemplato nel presente
statuto si richiamano le norme di legge.

Visto per inserzione

Biella, 26 giugno 1998

Firmati: PAOLO NEGRI

Dottor GIOVANNI FULCHERIS Notaio

=====

Copia conforme all'originale, composto di tre fo-
gli firmati a sensi di legge, concorda pure con quan-
to allegato, che si rilascia per la Parte.-

Biella, li 25 settembre 1998.-

